

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -
Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI PREVIDENZA NOTIFICAZIONE RICORSO APPELLO

Ud. 11/01/2022 - CC

R.G.N. 21801/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21801-2020 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis) ,

(omissis) , (omissis) ;

- ricorrente -**contro**

(omissis) , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -**contro**

(omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) , (omissis)
, (omissis) ;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 135/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell'11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 27 gennaio 2020, la Corte d'appello di Bari dichiarava
improcedibile l'appello dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, per
omessa rinnovazione, presso il domicilio eletto in primo grado dalle
controparti (omissis) , (omissis) , (omissis)

, (omissis) , (omissis) e e (omissis)
, della notificazione del gravame nulla;

2. con atto notificato il 31 luglio (5 agosto) 2020, l'Inps ricorreva per
cassazione con unico motivo, cui resisteva (omissis) con controricorso;
le altre parti non svolgevano difese.

CONSIDERATO CHE

1. l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
156, 291, 421 c.p.c., per erronea pronuncia di improcedibilità
dell'appello, conseguente alla rinnovazione della sua notificazione,
nonostante il buon fine della prima (presso l'indirizzo di studio del
difensore delle controparti, in (omissis) : secondo la
certificazione dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) e pertanto nulla, in



ogni caso avendo ottemperato all'ordine della Corte d'appello di rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dal predetto in primo grado, in (omissis) (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. l'atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, già raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione; sicché, la nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22032; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1267);

4. l'Istituto ricorrente ha documentato la rituale esecuzione, a mezzo del servizio postale, della (prima) notificazione del ricorso in appello alle controparti (come da relative copie notificate ad esse con relativi avvisi di ricevimento: doc. 5 in allegato al ricorso) al domicilio eletto presso l'indirizzo di studio dell'Avv. (omissis) in (omissis)

(secondo la certificazione dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) (doc. 7 in allegato al ricorso), senza necessità della sua rinnovazione al domicilio eletto in primo grado (presso lo stesso avvocato, in (omissis)), peraltro pure andata a buon fine (doc. 6 in allegato al ricorso);



5. pertanto il ricorso deve accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale dell'11 gennaio 2022

Il Presidente

(dott. Adriana Doronzo)

